

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Informativa e sintesi del ricorso

per la notificazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale

nell'interesse della **DOTT.SSA MARIA PIA CARUSO** (C.F. CRSMRP64P59H501H), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Aristide Police (C.F. PLCRTD68E10F839F) e Paul Simon Falzini (C.F. FLZPSM87T11H501R) elettivamente domiciliata presso lo studio in Roma, al Viale Liegi, 32 (00198), il quale dichiara, ai sensi dell'art. 136, co. 1, c.p.a., di volere ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di posta elettronica certificata – PEC [aristidepolice@ordineavvocatiroma.org](mailto:aristidepolice@ordineavvocatiroma.org);

-RICORRENTE-

contro l'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-RESISTENTE-

nel giudizio promosso dinanzi al

**TAR Lazio – Roma, Sezione IV-bis (R.G. 3086/2015),**

“per l'annullamento,

*della delibera dell'AGCOM n. 630/14/CONS del 18 dicembre 2014 (pubblicata in data 22 dicembre 2014), recante "Modifiche al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità"; nonché della delibera dell'AGCOM n. 629/14/CONS del 18 dicembre 2014 (pubblicata in data 13 gennaio 2014) recante "Conferimento incarichi dirigenziali di secondo livello ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. a) del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso, ancorché non conosciuto tra cui, ove occorrer possa, la delibera dell'AGCOM n. 628/14/CONS del 18 dicembre 2014 (pubblicata il 13 gennaio 2015) recante "Attuazione della nuova organizzazione dell'autorità individuazione degli*

*uffici di secondo livello"; **per l'accertamento** del diritto dell'odierna ricorrente alla progressione in carriera, ai diritti patrimoniali e al trattamento economico maturato in virtù dei contratti stipulati con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e illegittimamente reiterati con conseguente statuizione dichiarativa dell'anzianità e del relativo trattamento economico spettante".*

## **FATTO E DIRITTO**

La Dott.ssa Caruso, è dirigente di ruolo II livello presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (d'ora in avanti "Autorità" o "Agcom") nominata con delibera n. 244/12/CONS con inquadramento e trattamento economico II Fascia, livello D 18. E, tuttavia, prima della nomina tra i dirigenti di ruolo dell'Autorità, la Dott.ssa Caruso ha svolto incarichi con contratto a tempo determinato (CTD), senza soluzione di continuità, a partire dal 1999, in qualità di dirigente fuori ruolo.

In particolare, dal 1999, la Dott.ssa Caruso ha elaborato e gestito sistemi complessi di monitoraggio per le trasmissioni televisive e i servizi di telecomunicazione nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo dell'Autorità (contratto a tempo determinato per "*incarico direzionale nell'ambito del Dipartimento di Vigilanza e Controllo*" – dal 1.6.1999 al 31.12.2001 poi rinnovato come "*Dirigente nell'ambito Dipartimento di Vigilanza e Controllo*" dal 01.01.2002 al 31.12.2003).

Dal 2004, è divenuta responsabile dell'informazione e della comunicazione istituzionale nei rapporti con il pubblico, singoli e associati, nell'ambito delle relazioni esterne dell'Autorità (contratto a tempo determinato per "*Attività dirigenziali nell'ambito del servizio relazioni esterne e rapporti con la stampa*" – dal 1.1.2004 al 31.12.2005).

Dal 2006, ha curato il coordinamento delle attività istituzionali dei Comitati regionali per le comunicazioni e il monitoraggio delle funzioni ad essi delegate, e in generale di rapporti istituzionali, divenendo responsabile dell'Ufficio di

Gabinetto (contratto a tempo determinato per “*Funzioni di II livello nell’ambito del Segretario Generale*” – dal 23.01.2006 al 22.01.2008, maturando scatti annuali in ottobre 2007 e gennaio 2008 rinnovato con contratto a tempo determinato per “*Responsabile dell’Ufficio di Gabinetto nell’ambito del Gabinetto dell’Autorità*” – dal 12.08.2008 al 12.08.2012, con scatti annuali, febbraio 2009).

Nell’ambito dei contratti a tempo determinato, la dirigente ha goduto della progressione economica del personale con contratto a tempo determinato che avviene sulla base di scatti annuali. Questi scatti di livelli non sono stati riconosciuti al momento della sottoscrizione del contratto a tempo determinato, in data 12.08.2008, seppure in violazione della disciplina prevista nella delibera n. 236/02/CONS del 17 luglio 2002, laddove, all’art. 1, comma 5, prevede che “*In caso di rinnovo di contratti è attribuito il trattamento economico in misura pari a quello goduto al momento del rinnovo stesso.*”

Ad oggi, la Dott.ssa Caruso continua a svolgere attività presso l’Autorità in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Delibera n. 341/21/CONS)

L’inquadramento della Dott.ssa Caruso è definito dalle delibere relative alla struttura organizzativa dell’AGCOM (n. 569/14/CONS, n. 628/14/CONS e n. 534/14/CONS).

Per effetto della nuova organizzazione, con delibera n. 629/14/CONS, sono stati individuati i dirigenti a cui attribuire gli uffici di secondo livello secondo la nuova organizzazione dell’Autorità ed è stato quindi riconosciuto alla Dott.ssa Caruso l’incarico di ufficio di secondo livello nel “*servizio ispettivo, registro e Co.Re.Com*”.

Nel quadro dei provvedimenti poc’anzi richiamati, adottati dall’Autorità per la riforma dell’assetto organizzativo e funzionale, si colloca anche la delibera n. 630/14/CONS, recante le modifiche al trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità. Con tale provvedimento, l’Autorità è intervenuta

sul trattamento economico dei dirigenti riducendo l'indennità di funzione in considerazione alle richiamate esigenze di c.d. *spending review*, nonché in funzione perequativa del trattamento retributivo del personale dell'Autorità.

Con ricorso notificato in data 19 febbraio 2015, la Dott.ssa Caruso ha impugnato dinanzi al TAR Lazio Roma le predette delibere dell'Autorità e domandato il riconoscimento dell'anzianità maturato in virtù dei contratti stipulati con l'Autorità e illegittimamente reiterati con conseguente statuizione dichiarativa dell'anzianità e del relativo trattamento economico spettante.

In particolare, le censure del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio erano così articolate: con il primo e secondo motivo di ricorso, la Dott.ssa Caruso ha censurato la violazione della disciplina legislativa di contenimento della spesa pubblica con riferimento alla componente accessoria del trattamento economico, il carattere discriminatorio delle misure adottate dall'Autorità, nonché la contrarietà della riduzione delle retribuzioni dei dirigenti rispetto ai caratteri di autonomia e indipendenza dell'Autorità; e, con il terzo motivo di ricorso, la Dott.ssa Caruso ha domandato il riconoscimento dell'anzianità maturata.

Il TAR Lazio – Roma, con sentenza del 12 maggio 2017, n. 5744, accoglieva il primo ed il secondo motivo di ricorso, annullando le impuginate delibere dell'Autorità, sul presupposto che *“l'indennità di funzione è prevista quale voce retributiva nell'art.35, comma 1 del Regolamento del personale e che, pur trattandosi di componente accessoria del trattamento economico, la stessa è ineludibile per i Dirigenti, quale elemento caratterizzante della retribuzione, inscindibilmente connessa con l'incarico direttivo ricoperto”* e che *“laddove il Dirigente eserciti una funzione dirigenziale, allo stesso non può essere disconosciuta l'indennità di funzione”*.

Il TAR respingeva, tuttavia, la domanda di accertamento dell'anzianità e dei livelli incrementali avanzata con il terzo motivo di ricorso sull'assunto che, trattandosi *“di un concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato*

*di un Dirigente, ex art. 35 D.lgs. n. 165 del 2001 e art. 97 Cost.*”, la novazione del rapporto comporta la rideterminazione del trattamento economico retributivo.

Con ricorso in appello notificato in data 7 dicembre 2017, l’Autorità domandava l’annullamento della sentenza n. 5744/2017 nella parte in cui ha accolto il ricorso della Dott.ssa Caruso e annullato i provvedimenti impugnati in relazione alla indennità dirigenziale spettante. In particolare, con il primo motivo di ricorso l’AGCOM affermava che il ricorso in primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in ragione della inesistenza della notificazione del ricorso al controinteressato Dott. Provenzano.

Con appello incidentale, la Dott.ssa Caruso impugnava il capo dell’indicata sentenza con cui codesto ecc.mo TAR ha respinto il terzo motivo di ricorso in relazione al riconoscimento dell’anzianità e dei livelli incrementali e riproponeva ai sensi dell’art. 101 c.p.a. le censure sviluppate con il primo e secondo motivo di ricorso e accolte dal Giudice di prime cure.

Nelle more, il Dott. Provenzano, odierno controinteressato, non costituito nel giudizio di primo grado, si costituiva nel giudizio di appello, sicché la Dott.ssa Caruso evidenziava in atti come fosse pacifico e riconosciuto dalla stessa Autorità che la notifica si è perfezionata “*per compiuta giacenza*” al domicilio del destinatario e che, in ogni caso, l’eccezione era superata dalla costituzione in giudizio del Dott. Provenzano in secondo grado.

Con sentenza del 2 maggio 2022, n. 3412, il Consiglio di Stato accoglieva il primo motivo di appello dell’Autorità e ritenuto che la “*notificazione del ricorso non può dirsi aver raggiunto il proprio scopo*” disponeva la rimessione della causa ex art. 105 c.p.a. e la Dott.ssa Caruso riassumeva il giudizio.

Successivamente all’udienza di trattazione il TAR, con ordinanza TAR Lazio – Roma, Sez. IV-bis, 23 marzo 2023, n. 5018 disponeva l’integrazione del contraddittorio.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta

*I. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 22 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con legge 24 giugno 2014, n. 144. – Violazione dell'art. 35 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dell'Autorità approvato con delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998 s.m.i. – Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, disparità di trattamento avendo l'Autorità ridotto l'indennità dei dirigenti in modo discriminatorio. – Eccesso di potere per difetto d'istruttoria, illogicità ed irragionevolezza non avendo l'Autorità valutato la peculiarità della funzione ricoperta e del trattamento economico spettante ai dirigenti anche a fronte del nuovo assetto organizzativo dell'Autorità.*

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta

*II. Violazione e falsa applicazione delle Direttive n. 2002/19/CE, n. 2002/20/CE e n. 2002/21/CE del 7 marzo 2002 e della Direttiva n. 2009/140/CE del 25 novembre 2009. – Violazione e falsa applicazione dell'art.2 della l. 14 novembre 1995, n. 481 e dell'art. 1 della l. 31 luglio 1997, n. 249 e dell'art. 1, co. 65 e co. 66 della l. 23 dicembre 2005, n. 266, anche in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.*

Da ultimo, la Dott.ssa Caruso domandava:

*Accertamento del diritto della Dott.ssa Maria Pia Caruso ad ottenere il riconoscimento del livello di anzianità maturato con i contratti a tempo determinato. - Violazione del principio di uguaglianza ex artt. 3, 36 della Cost. e del principio di non discriminazione di cui all'Accordo Quadro della Direttiva n. 1999/70/CE del 28 giugno 1999 non avendo l'Autorità riconosciuto alla Dott.ssa Caruso l'anzianità di livello maturata con i contratti a tempo determinati a seguito di immissione nei ruoli.*

### **P.Q.M.**

la Dott.ssa Caruso domandava, previa eventuale rimessione degli atti alla Corte di Giustizia europea ovvero alla Corte Costituzionale, annullare gli atti impugnati ed accertare il diritto dell'odierna ricorrente al ricalcolo dell'indennità di funzione; accertare e dichiarare il diritto dell'odierna

ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di livello e del conseguente trattamento economico maturata in virtù dei contratti a tempo determinato stipulati con l'Autorità sino all'assunzione a tempo indeterminato, nonché al riconoscimento delle progressioni economiche e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto alla ricostruzione della carriera, ora per allora; in subordine, accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente a percepire l'assegno ad personam attribuito al personale nel passaggio dai contratti a tempo determinato ai contratti a tempo indeterminato, in virtù del regolamento concernente il trattamento economico e giuridico dei dipendenti dell'Autorità.

Roma, 14 aprile 2023

Prof. Avv. Aristide Police